



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Ufficio II*

Roma, 29 aprile 2011

Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI

Al CINECA

e p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU
LORO SEDI

Prot. n. 1063/2011

Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), art. 14, comma 1 - Disciplina di riconoscimento dei crediti.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede all'art. 14, comma 1 che "All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «**dodici**» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente»".

In merito si fa presente che gli atenei sono tenuti a dare piena applicazione alla citata norma dalla data di entrata in vigore della legge in parola, e quindi a decorrere dal 29 gennaio 2011.

Di conseguenza i nuovi riconoscimenti non possono prevedere un numero di crediti superiore a 12, complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (laurea e laurea magistrale). Inoltre le convenzioni già stipulate non possono continuare a trovare applicazione tenuto conto che il legislatore ha stabilito che il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario

Ufficio II

delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Per quanto sopra si comunica che si provvederà d'ufficio a modificare, nel senso sopraindicato, la Banca dati RAD (scheda ordinamento didattico) nella parte in cui si fa riferimento al "massimo numero di crediti riconoscibili".

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.VV. sull'obbligo di modificare la Parte generale del RAD laddove è prevista la disciplina del riconoscimento dei CFU e di trasmettere la modifica al Ministero per l'approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Marco TOMASI